



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 febbraio 2014
(OR. en)

6162/14

Fascicolo interistituzionale:
2010/0207(COD)

EF 44
ECOFIN 118
CODEC 318

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	12386/10 EF 83 ECOFIN 460 CODEC 715
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA .../.../ DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)[Prima lettura] <i>- Accordo politico</i>

1. Il 13 luglio 2010 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta summenzionata.
2. La proposta è stata presentata al Gruppo "Servizi finanziari" il 13 settembre 2010. È stata esaminata dal Gruppo in venticinque occasioni durante diverse presidenze, tra l'altro cinque volte durante la presidenza lituana.

3. Nella riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 16 giugno 2011 si è deciso di incaricare la presidenza di avviare contatti informali con il Parlamento europeo ai fini di un possibile accordo rapido.
4. Il relatore della commissione ECON, Sig. Simon, ha fatto votare la sua relazione il 25 maggio 2011. La prima fase dei negoziati si è conclusa quando il relatore ha deciso di presentare la sua relazione in plenaria all'inizio del 2012, senza ultimare i negoziati con il Consiglio.
5. La plenaria del PE ha votato il 16 febbraio 2012 reintroducendo la relazione della commissione ECON, con un numero di emendamenti molto ridotto.
6. In totale si sono svolti otto triloghi, dei quali cinque durante la presidenza lituana. In base al mandato impartito dal Consiglio ECOFIN del 10 dicembre 2013, la presidenza ha concluso i negoziati con il Parlamento europeo il 17 dicembre 2013, con un accordo *ad referendum* delle due parti sul testo della direttiva.
7. Il 20 dicembre 2013 la presidenza ha trasmesso il testo negoziato al Comitato dei Rappresentanti permanenti. Tutte le delegazioni hanno approvato l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo.
8. Il 9 gennaio 2014 la commissione ECON ha votato all'unanimità a favore del testo concordato.
9. Il 10 gennaio 2014 il presidente della commissione ECON ha indirizzato alla presidenza una lettera, indicando che se il Consiglio dovesse trasmettere formalmente al Parlamento la sua posizione nella forma presentata nell'allegato a tale lettera, il presidente della commissione ECON raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti.

10. Il testo contenuto nell'allegato a tale lettera figura nell'allegato della presente nota. Tale testo è identico al testo approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 20 dicembre 2013. Nella versione inglese, il testo in grassetto corsivo indica il testo nuovo rispetto alla proposta originaria della Commissione.

11. Pertanto, si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti:

- a confermare l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo, che figura nell'allegato della presente nota,

- a suggerire al Consiglio di adottare un accordo politico sul testo della presente direttiva.

Dopo l'adozione dell'accordo politico, il testo sarà trasmesso ai giuristi-linguisti per la messa a punto affinché il Consiglio possa adottare la sua posizione in prima lettura tra i punti "A" di una prossima sessione. Successivamente, la posizione del Consiglio in prima lettura sarà comunicata al Parlamento europeo in vista dell'approvazione da parte della plenaria senza emendamenti in seconda lettura.

Proposta di

DIRETTIVA .../.../ DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

(...)

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

² Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012.

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* è stata modificata in maniera sostanziale **. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) al quale detti enti sono sottoposti.

(...)

(3) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. Alla luce dei costi economici complessivi del fallimento di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, occorre prevedere non solo la funzione di rimborso dei depositanti ma anche la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso a detti sistemi. Tali misure dovrebbero comunque rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

(3 bis) Per tenere conto della progressiva integrazione del mercato interno, sarebbe opportuno poter fondere gli SGD di differenti Stati membri oppure creare sistemi transfrontalieri distinti su base volontaria. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una sufficiente stabilità e a una composizione equilibrata degli SGD nuovi ed esistenti. Andrebbero evitati effetti negativi sulla stabilità finanziaria, ad esempio qualora vengano trasferiti a un SGD transfrontaliero solo enti creditizi con rischio elevato.

(4) A norma della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso¹ la Commissione è tenuta a presentare se del caso appropriate proposte di modifica della direttiva 94/19/CE. La presente direttiva contempla l'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento degli SGD, l'introduzione di contributi basati sui rischi e l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.

(5) La direttiva 94/19/CE si basava sul principio dell'armonizzazione minima. Di conseguenza, esiste attualmente nell'Unione una varietà di SGD con caratteristiche molto diverse. Con la formulazione dei requisiti comuni previsti dalla presente direttiva, si garantisce ai depositanti un livello di protezione uniforme in tutta l'Unione, al contempo assicurando lo stesso livello di stabilità degli SGD. Allo stesso tempo, tali requisiti comuni sono di estrema importanza al fine di eliminare le distorsioni di mercato. La presente direttiva contribuisce pertanto al completamento del mercato interno.

(6) Con la presente direttiva, i depositanti beneficeranno di un accesso alla garanzia dei depositi notevolmente migliore, grazie a un ambito di copertura più ampio e chiaro, termini di rimborso più rapidi, migliori informazioni e solidi requisiti di finanziamento. Ciò aumenterà la fiducia dei consumatori nella stabilità finanziaria in tutto il mercato interno.

(6 bis) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i loro sistemi abbiano sane pratiche di governance e che presentino una relazione annuale d'attività.

¹ GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.

(7) In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede principale dell'ente creditizio dovrebbero essere tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo.

(7 bis) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di includere nel suo campo di applicazione gli enti rispondenti alla definizione di enti creditizi ma esenti a titolo dell'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE. È opportuno che gli Stati membri possano decidere che, ai sensi della presente direttiva, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale siano considerati un unico ente creditizio.

(8) La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un SDG. Uno Stato membro che ammette succursali di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo dovrebbe decidere come applicare la presente direttiva a tali succursali e tenere conto della necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario. È opportuno che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano.

(9) Occorre riconoscere che vi sono sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso (sistemi di tutela istituzionale) e in particolare ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. Se tali sistemi sono separati dagli SDG, occorre tenere conto del loro ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei loro membri ai sistemi di garanzia dei depositi. Il livello armonizzato di copertura non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti.

(9 bis) Ogni ente creditizio dovrebbe far parte di un SDG riconosciuto ai sensi della presente direttiva, onde assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e condizioni eque di concorrenza tra gli enti creditizi ed evitare l'arbitraggio regolamentare. Un SDG dovrebbe poter fornire detta tutela in ogni momento.

(9 ter) Il compito principale di un SDG è tutelare i depositanti dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. Gli SDG dovrebbero poter fornire detta tutela con modalità diversificate. Gli SDG dovrebbero essere usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva (mera funzione di rimborso "paybox").

(9 ter bis) Gli SDG dovrebbero inoltre utilizzare i loro mezzi finanziari per finanziare la risoluzione degli enti creditizi alle condizioni stabilite nella [direttiva BRRD].

(9 quater) Gli SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbero poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare un fallimento bancario, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti ed altri effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell'ambito di un quadro chiaramente definito e in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Tra l'altro, gli SGD dovrebbero essere dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l'esecuzione delle misure nonché il monitoraggio dei rischi affiliati. La concessione della misura dovrebbe essere subordinata a obblighi a carico dell'ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo da parte dell'SGD. I costi della misura adottata per evitare il fallimento bancario non dovrebbero superare i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale del rispettivo SGD per quanto riguarda la protezione dei depositi coperti presso l'ente creditizio o l'ente stesso.

(...)

(10) Gli SGD dovrebbero inoltre poter assumere la forma di sistemi di tutela istituzionale. I sistemi di tutela istituzionale sono previsti all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento UE n. 575/2013 e possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti in tale articolo e nella presente direttiva.

(10 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai sistemi di tutela contrattuale e istituzionale non ufficialmente riconosciuti come SGD, eccetto per i requisiti sulla limitazione della pubblicità e l'informazione dei depositanti in caso di esclusione o ritiro di una banca. Tali sistemi rimangono comunque soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

(11) Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati della copertura nell'Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti spostassero il denaro in banche di paesi con più elevate garanzie dei depositi. Tali aumenti non coordinati hanno drenato la liquidità dalle banche in periodi difficili. In fasi di stabilità è possibile che livelli diversi di copertura portino i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il prodotto a loro più adatto. È possibile che tali livelli diversi di copertura producano distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto necessario assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi per tutti gli SDG riconosciuti, dovunque si trovino i depositi all'interno dell'Unione. Tuttavia determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, dovrebbero poter essere coperti fino ad un livello più elevato ma per un periodo di tempo limitato.

(...)

(12) La stessa copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro. È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.

(13) Da un lato, la copertura prescritta dalla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario; dall'altro, occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento degli SGD. Sembra pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale copertura armonizzata.

(14) La presente direttiva accoglie il criterio di un limite armonizzato per depositante e non per deposito. Di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; il limite dovrebbe quindi essere applicato a ogni depositante identificabile. Il principio dell'applicazione del limite a ogni depositante identificabile non dovrebbe tuttavia trovare applicazione relativamente agli organismi di investimento collettivo, soggetti a norme di tutela speciali non sussistenti per i depositi predetti.

(14 bis) L'introduzione, con la direttiva 2009/14, di una copertura fissa stabilita a 100 000 EUR ha posto taluni Stati membri nella particolare situazione di dover diminuire il loro livello di copertura, con il rischio di minare la fiducia dei depositanti. Nonostante l'armonizzazione sia essenziale al fine di garantire parità di condizioni e stabilità finanziaria nel mercato interno, si dovrebbe tener conto anche del rischio di minare la fiducia dei depositanti. Pertanto è opportuno introdurre la possibilità, per gli Stati membri che prima dell'adozione della direttiva 2009/14 prevedevano un livello di copertura più elevato di quello armonizzato, di applicare provvisoriamente un livello di copertura più elevato, ma tale facoltà dovrebbe essere limitata nel tempo e nella portata, e gli Stati membri interessati dovrebbero adeguare proporzionalmente il livello-obiettivo di finanziamento e i contributi versati al sistema. Poiché non è possibile adeguare il livello-obiettivo se il livello di copertura è illimitato, sarebbe appropriato limitare tale facoltà agli Stati membri che, al 1° gennaio 2008, applicavano un livello di copertura rientrante in una determinata gamma compresa tra 100 000 EUR e 300 000 EUR. Onde limitare l'impatto di livelli di copertura divergenti e considerando che la Commissione riesaminerà l'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2018, è opportuno che tale facoltà scada il 31 dicembre 2018.

(14 ter) Gli SGD dovrebbero essere autorizzati a compensare le passività del depositante nei confronti dei suoi diritti al rimborso se tali passività sono esigibili alla data di insolvenza o prima della stessa. Tale compensazione non dovrebbe ostacolare la capacità dei sistemi di restituire i depositi entro la scadenza fissata dalla presente direttiva. Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare le misure appropriate concernenti i diritti dei sistemi in un procedimento di liquidazione o riorganizzazione di un ente creditizio.

(14 quater) L'ammissibilità al rimborso non dovrebbe sussistere per quanto riguarda i depositi in cui, conformemente al diritto nazionale, i fondi depositati non sono a disposizione del depositante in quanto quest'ultimo e l'ente creditizio hanno convenuto contrattualmente che il deposito avrà il solo scopo di pagare un prestito contratto per l'acquisto di una proprietà privata. Tali depositi dovrebbero essere detratti dall'importo residuo del prestito.

(15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere a che i depositi derivanti da determinate transazioni, ovvero finalizzati a scopi sociali o di altro tipo, siano protetti oltre 100.000 EUR per un periodo di tempo prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero decidere una copertura massima temporanea per tali depositi e, nel far ciò, tenere conto dell'importanza della tutela per i depositanti e delle condizioni di vita degli Stati membri. In ogni caso occorre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

(...)

(16) È necessario armonizzare i metodi di finanziamento degli SGD. Da un lato, è opportuno che il costo di finanziamento degli SGD sia sostenuto, in linea di principio, dagli stessi enti creditizi, e, dall'altro, che la capacità finanziaria di detti sistemi sia proporzionata al loro grado di responsabilità. Per garantire che i depositanti in tutti gli Stati membri beneficino di un livello di protezione uniformemente elevato, occorre armonizzare ad un livello elevato il finanziamento degli SGD e prevedere che tutti detti sistemi abbiano un livello-obiettivo prestabilito uniforme in termini di dotazione finanziaria.

(16 bis) Tuttavia, in talune circostanze, gli enti creditizi possono operare in un mercato altamente concentrato in cui la maggior parte degli enti hanno una dimensione e un livello di interconnessione tali da rendere improbabile una loro eventuale liquidazione secondo la normale procedura di insolvenza senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria, essendo pertanto più probabile che sarebbero soggetti a una procedura di risoluzione ordinata. In tali circostanze, i sistemi potrebbero essere soggetti ad un livello-obiettivo inferiore.

(16 ter) La moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica non dovrebbero, in conformità della direttiva 2009/110/CE, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica¹, essere trattati come depositi e quindi non dovrebbero essere coperti dagli SGD.

(16 quater) Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento agli SGD, occorre escludere dall'ambito di copertura i prodotti finanziari, eccetto per i prodotti di risparmio esistenti rappresentati da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo.

(...)

1

(18) È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche o altri istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di una banca. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere che siano coperti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo non superiore a 500.000 EUR. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(...)

(19) I depositanti che esercitano attività di riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹, dovrebbero essere esclusi dai pagamenti degli SGD.

(20) Per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un SDG non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario.

(21) È necessario che i mezzi finanziari a disposizione degli SDG ammontino ad un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. In ogni caso, gli SGD dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. I mezzi finanziari a disposizione degli SDG dovrebbero poter includere contante, depositi, impegni di pagamento e attività a basso rischio, liquidabili entro un breve termine. I contributi agli SDG dovrebbero tenere debito conto del ciclo economico o tenere in altro modo conto della stabilità del settore della raccolta dei depositi e delle passività del sistema esistenti.

(...)

¹ *GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.*

(...)

(23) Gli SGD dovrebbero investire in attività a basso rischio di cui alla prima e seconda categoria dell'articolo 336.1 del regolamento 575/2013 o in attività sicure e liquide in maniera analoga.

(24) I contributi agli SDG dovrebbero essere basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. Ciò consentirebbe di riflettere i profili di rischio delle singole banche, compresi i loro diversi modelli economici, e dovrebbe portare ad un calcolo equo dei contributi, incentivando ad operare in base ad un modello economico meno rischioso. Al fine di calibrare i contributi all'evoluzione dei mercati e ai profili di rischio, gli SGD dovrebbero poter utilizzare i propri metodi basati sul rischio.

Per tenere conto dei settori esposti a rischi particolarmente limitati, che sono disciplinati dal diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere riduzioni corrispondenti dei contributi, pur rispettando il livello-obiettivo per ciascun sistema. In ogni caso, i metodi di calcolo dovrebbero essere approvati dalle autorità competenti. L'ABE dovrebbe emanare orientamenti per specificare i metodi di calcolo dei contributi.

(...)

(25) La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria.

(26) L'attuale periodo di rimborso è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi.

(26 bis) In molti casi, tuttavia, le procedure necessarie ad assicurare i rimborsi in breve termine non esistono ancora. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, durante un periodo transitorio, di ridurre gradualmente il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi. Il termine massimo di rimborso fissato dalla presente direttiva non dovrebbe impedire agli SGD di rimborsare i depositanti in termini più brevi. Tuttavia, per garantire che, durante il periodo transitorio, i depositanti non vadano incontro a difficoltà finanziarie in caso di fallimento del loro ente creditizio, essi dovrebbero poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita. Tale accesso ai fondi dovrebbe avvenire esclusivamente in base ai dati forniti dall'ente creditizio. Considerato il diverso costo della vita negli Stati membri, dovrebbero essere questi ultimi a determinare tale importo.

(26 ter) Il periodo necessario per il rimborso dei depositi potrebbe tener conto dei casi in cui i sistemi incontrano difficoltà nella determinazione dell'importo del rimborso e dei diritti del depositante, in particolare se i depositi traggono origine da operazioni di edilizia residenziale o taluni eventi della vita, se un depositante non ha pieno diritto sulle somme detenute nel conto, se il deposito forma oggetto di una controversia giuridica o diritti concorrenti sui proventi del conto o se il deposito forma oggetto di sanzioni economiche imposte da governi nazionali o da organismi internazionali.

(26 quater) Per garantire il rimborso, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a subentrare nei diritti vantati dai depositanti rimborsati nei confronti di un ente creditizio fallito. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il periodo in cui i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati, o non sono stati riconosciuti entro il termine per il rimborso, possono chiedere il rimborso dei loro depositi, al fine di consentire agli SGD di esercitare i diritti nei quali sono subentrati entro la data in cui i suddetti diritti devono essere registrati nella procedura di insolvenza.

(27) È opportuno che gli SGD degli Stati membri in cui un ente creditizio ha stabilito succursali informino e rimborsino i depositanti per conto dell'SGD dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato. Sono necessarie salvaguardie per assicurare che l'SGD che rimborsa i depositanti riceva dall'SGD dello Stato membro di origine i mezzi finanziari e le informazioni necessari prima del rimborso. È opportuno che gli SGD che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti.

(28) L'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela. È pertanto opportuno che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e all'SGD responsabile nei loro estratti conto, mentre coloro che intendono aprire un deposito siano informati mediante un foglio di informazione standardizzato, di cui dovrebbero accusare ricevuta. È indispensabile che il contenuto di tali informazioni sia identico per tutti i depositanti. L'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e all'ambito di copertura dell'SGD potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti. Occorre pertanto che il riferimento agli SGD nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione.

(29) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva. Gli SGD e le autorità competenti dovrebbero trattare con estrema cautela i dati concernenti i depositi individuali e mantenere un elevato livello di protezione dei dati in conformità di tale direttiva.

(30) La presente direttiva non dovrebbe comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità pertinenti nei confronti dei depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fossero istituiti o riconosciuti ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva.

(30 bis) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)² ha attribuito una serie di compiti concernenti la direttiva 94/19/CE all'Autorità bancaria europea.

(...)

(32) Pur rispettando la vigilanza degli SGD da parte degli Stati membri, è opportuno che l'ABE contribuisca a raggiungere l'obiettivo di agevolare agli enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un'efficace tutela dei depositanti e riducendo al minimo i rischi per i contribuenti. Gli Stati membri dovrebbero tenere informate la Commissione e l'ABE circa l'identità della loro autorità designata ai fini dell'obbligo di cooperazione tra l'ABE e le autorità designate previsto dalla presente direttiva.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L331 del 15.12.2010, pag. 12.

(33) È necessario introdurre uno strumento efficace per emanare orientamenti in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti in tutta Europa. Tali orientamenti dovrebbero essere emanati per specificare il metodo di calcolo dei contributi basati sui rischi.

(34) Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo degli SGD e un'equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l'ABE dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante.

(34 -bis) Date le divergenze delle pratiche amministrative relative agli SGD nei diversi Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere liberi di decidere l'autorità che determina l'indisponibilità dei depositi.

(34 bis) L'autorità competente, l'autorità designata, l'autorità di risoluzione e l'SGD dovrebbero cooperare tra loro ed esercitare i propri poteri conformemente alla presente direttiva.

Le autorità di risoluzione, le autorità competenti, le autorità designate e gli SGD dovrebbero cooperare in una fase precoce nel preparare ed attuare le misure di risoluzione al fine di stabilire l'importo del quale è responsabile l'SGD quando i mezzi finanziari vengono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi.

(35) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di adeguare la copertura per l'intero volume di depositi dello stesso depositante, quale stabilito nella presente direttiva, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo. È particolarmente importante che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(...)

(...)

(36) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero l'armonizzazione delle regole relative al funzionamento degli SGD, possono essere conseguiti solo a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale sia limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

(38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato IV.

(38 bis) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011¹, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

¹ *GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.*

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi.
2. La presente direttiva si applica:
 - a) ai sistemi di garanzia dei depositi istituiti per legge;
 - b) ai sistemi di garanzia dei depositi istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali sistemi di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis);
 - c) ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento UE n. 575/2013 che sono ufficialmente riconosciuti quali sistemi di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis);
 - d) agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c).
3. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 5 e 6 bis, i seguenti sistemi non sono soggetti alla presente direttiva:
 - a) i sistemi istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti quali sistemi di garanzia dei depositi, compresi i sistemi che offrono una tutela aggiuntiva al livello di copertura previsto all'articolo 5;

b) i sistemi di tutela istituzionale che non sono ufficialmente riconosciuti quali sistemi di garanzia dei depositi;

(...)

(...)

Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui alle lettere a) e b) dispongano di adeguati mezzi finanziari o dei meccanismi di finanziamento necessari per adempiere ai loro obblighi.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

-a) "sistemi di garanzia dei depositi": i sistemi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, paragrafo 2;

a) "deposito": i saldi creditori, risultanti da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi i depositi a termine fisso e i depositi di risparmio.

(...)

(...)

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare ("building societies") del Regno Unito o dell'Irlanda, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Il saldo creditori non è considerato deposito quando:

la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 17 della direttiva 2004/39, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro all'atto di entrata in vigore della presente direttiva.

il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

b) "depositi ammissibili": depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all'articolo 4;

c) "depositi coperti": la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura di cui all'articolo 5;

(c bis) "depositante": il titolare o, in caso di conto congiunto, ciascuno dei titolari del deposito;

d) "conto congiunto": un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;

e) "deposito indisponibile": un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili, laddove

i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare.

Gli Stati membri individuano l'autorità amministrativa competente nel loro territorio ai fini del presente paragrafo.

Le autorità competenti, le autorità designate e le autorità di risoluzione cooperano tra loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva.

Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;

ii) un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso;

f) "enti creditizi": gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(...)

g) "succursale": una sede di attività in uno Stato membro che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;

h) "livello-obiettivo": l'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD è tenuto a raggiungere ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, espresso come percentuale dei depositi coperti dei suoi membri;

i) "mezzi finanziari disponibili": contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall'articolo 7, paragrafo 1, e impegni di pagamento fino al limite stabilito all'articolo 9, paragrafo 1;

i bis) "impegni di pagamento": impegni di pagamento di un ente creditizio nei confronti di un SGD, che sono pienamente garantiti, a condizione che:

i) la garanzia consista in attività a basso rischio;

ii) la garanzia non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione gratuita dell'SGD.

(...)

(...)

(...)

j) "attività a basso rischio": voci dell'attivo che rientrano in una delle categorie stabilite nella prima e nella seconda categoria di cui all'articolo 336 del regolamento 575/2013 o attività considerate sicure e liquide in maniera analoga dall'autorità competente o designata;

k) "Stato membro d'origine": uno Stato membro d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;

l) "Stato membro ospitante", uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;

m) "autorità competenti": le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) 575/2013;

n) "autorità designata": gli organismi incaricati della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell'SGD sia gestito da una società privata, le autorità pubbliche designate dagli Stati membri che vigilano su tali sistemi ai sensi della presente direttiva.

2. Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, gli organismi incaricati della gestione degli SGD o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi sono considerati, ai fini di tale regolamento, autorità competenti conformemente all'articolo 4, punto 2, di tale regolamento.

Articolo 3

Riconoscimento ufficiale, appartenenza ad un sistema e vigilanza

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi.

Ciò non preclude la fusione di sistemi di Stati membri diversi né l'istituzione di SGD transfrontalieri. L'approvazione di tali SGD transfrontalieri, ovvero risultato di una fusione, si ottiene presso i rispettivi Stati membri in cui sono istituiti i sistemi in questione.

1 bis. I sistemi istituiti per contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) possono essere ufficialmente riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi se sono conformi alla presente direttiva.

I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) possono essere ufficialmente riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi se soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono conformi alla presente direttiva.

Nessun ente creditizio autorizzato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE accetta depositi a meno che non sia membro di un sistema ufficialmente riconosciuto nel suo Stato membro d'origine ai sensi del paragrafo 1.

(...)

2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza ad un SGD, l'inottemperanza è notificata immediatamente alle autorità competenti le quali, in cooperazione con l'SGD, adottano prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

3. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 2 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, il sistema di garanzia dei depositi può, fatto salvo il diritto nazionale e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, l'SGD esclude l'ente creditizio.

4. I depositi detenuti alla data in cui l'ente creditizio viene escluso dal sistema restano coperti dall'SGD.

5. Le autorità designate vigilano continuativamente su tutti gli SGD di cui all'articolo 1 per accertarsi che rispettino la presente direttiva.

Gli SGD transfrontalieri sono vigilati da rappresentanti delle autorità designate degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti creditizi affiliati.

5 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, in qualunque momento e su richiesta di questi ultimi, ricevano dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, compresi i contrassegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

5 ter. Gli SGD assicurano la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti. Il trattamento di tali dati è effettuato ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e siano informati al più presto qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l'attivazione degli SGD.

Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o più frequentemente, ove appropriato. La prima viene effettuata entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(...)

In base ai risultati delle prove di stress, almeno ogni cinque anni l'ABE svolge esami tra pari conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di esaminare la resilienza degli SGD. Quando scambiano informazioni con l'ABE, i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(...)

7. Gli SGD utilizzano le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress dei loro meccanismi solo per l'esecuzione di tali prove e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tal fine.

7 bis. Gli Stati membri assicurano che i loro SGD abbiano pratiche di governance sane e trasparenti. Gli SGD presentano una relazione annuale d'attività.

(...)

(...)

Articolo 4

Ammissibilità dei depositi

1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:
 - a) ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;
 - b) tutti gli strumenti che rientrano nella definizione di "fondi propri" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo¹;
 - (...)
 - d) i depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - e) i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari²;
 - f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/308, quando siano diventati indisponibili;
 - g) i depositi delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)³;

¹ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

² GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

³ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

- h) i depositi degli organismi d'investimento collettivo;
- i) i depositi dei fondi pensioni;
- j) i depositi delle autorità pubbliche;
- k) i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

(...)

1 bis. In deroga paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di disporre che i seguenti depositi siano inclusi fino al livello di copertura di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

- a) i depositi detenuti in regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese;
- b) i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo non superiore a 500.000 EUR.

(...)

(c bis) i depositi che possono essere liberati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su una proprietà privata contratto con un ente creditizio o un altro ente.

(...)

(...)

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi ammissibili in modo da consentirne l'immediata identificazione.

Articolo 5

Livello di copertura

1. Gli Stati membri assicurano che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

(...)

(...)

(...)

(...)

1 bis. Inoltre, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti oltre 100.000 EUR per almeno 3 mesi e per un massimo di 12 mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili.

- a) I depositi derivanti da operazioni immobiliari relative a proprietà residenziali private;
- b) i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale definite nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso di un depositante;
- c) i depositi che soddisfano talune esigenze definite nel diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.

3. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

(...)

4. Gli Stati membri assicurano che i rimborsi vengano effettuati in una delle seguenti valute:

- a) la valuta dello Stato membro in cui è ubicato l'SGD;
- b) la valuta dello Stato membro in cui risiede il titolare del conto;
- c) l'euro;
- d) la valuta del conto;
- e) la valuta dello Stato membro in cui è ubicato l'SGD;

I depositanti sono informati della valuta del rimborso.

(...)

(...)

Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

5. Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1 utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 5 000 EUR.

Fermo restando il comma precedente, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al paragrafo 1 ogni cinque anni. Gli Stati membri effettuano un aggiustamento anticipato, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verificano eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.

6. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell'Unione. Il primo riesame non avrà luogo prima di cinque anni dopo la data di cui all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 16 riguardo all'adeguamento periodico, almeno ogni cinque anni, dell'importo di cui al paragrafo 1, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall'ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione.

(...)

Articolo 6

Determinazione dell'importo rimborsabile

1. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applica al cumulo dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nell'Unione.
2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall'articolo 5, paragrafo 1.

(...)

(...)

4. La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.

4 bis. Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se sono esigibili alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o prima della stessa o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii) nella misura in cui la compensazione è possibile conformemente alle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante.

Prima della conclusione del contratto l'ente creditizio informa i depositanti se le loro passività nei confronti dell'ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.

5. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.

6. Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), sono rimborsati dall'SGD. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene superato.

(...)

7. Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano prese in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1. In tali casi la garanzia del terzo è limitata alla copertura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1.

7 bis. Quando gli enti creditizi sono autorizzati in virtù del diritto nazionale ad operare sotto diversi marchi di impresa di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, gli Stati membri assicurano che i depositanti vengano informati chiaramente del fatto che l'ente creditizio opera sotto diversi marchi e che il livello di copertura ai sensi dell'articolo 5 si applica al cumulo dei depositi detenuti dal depositante presso l'ente creditizio. Le informazioni da fornire ai depositanti, di cui all'articolo 14 e all'allegato III, contengono le suddette informazioni.

(...)

(...)

Articolo 7

Rimborso

1. Gli SGD assicurano che l'importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità amministrative giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

1 bis. Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri possono stabilire i seguenti periodi di rimborso:

- a) 20 giorni lavorativi entro il 31 dicembre 2018;
- b) 15 giorni lavorativi entro il 31 dicembre 2020;
- c) 10 giorni lavorativi entro il 31 dicembre 2023;

1 bis bis. Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono soggetti ad un periodo di rimborso più lungo. Tale periodo non supera tuttavia i 3 mesi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti traggono la conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o in cui l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

(...)

(...)

1 ter. Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 e qualora gli SGD non possano rendere disponibili gli importi rimborsabili entro 7 giorni lavorativi, gli SGD assicurano che entro 5 giorni lavorativi i depositanti abbiano accesso, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita.

1 ter bis. Gli SGD possono rendere disponibili gli importi summenzionati solo in base ai dati forniti dall'ente creditizio.

1 ter ter. Gli importi sono dedotti dall'importo rimborsabile di cui all'articolo 6.

1 quater. Il rimborso o il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere differito in uno dei seguenti casi:

- a) se vi è incertezza in merito al diritto di una persona a ricevere il rimborso o se il deposito è oggetto di una controversia legale;
- b) se il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da governi nazionali o da organismi internazionali;
- c) in deroga al paragrafo 4 bis del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente);
- d) se l'importo da rimborsare è considerato parte di un saldo temporaneamente elevato quale definito all'articolo 5, paragrafo 1 bis;
- e) se l'importo da rimborsare deve essere pagato dal sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.

2. L'importo rimborsabile è messo a disposizione senza che sia necessario presentare una richiesta agli SGD. A tal fine l'ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dall'SGD.
3. Qualsiasi corrispondenza tra l'SGD e il depositante è redatta nella lingua ufficiale dell'Unione che l'ente creditizio presso cui si trova il deposito garantito utilizza per le comunicazioni con il depositante o, in mancanza, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito. Se un ente creditizio opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni vengono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell'apertura del conto.
4. In deroga al termine di cui al paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2005/60/CE, l'SGD può sospendere i pagamenti relativi al depositante in questione in attesa della sentenza del tribunale.
- 4 bis. Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero all'SGD da tale rimborso.

Articolo 8

Diritti nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi

1. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo del depositante possa formare oggetto di un ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.

2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, compresa l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi ai sensi dell'articolo 9 bis, l'SGD vanta un diritto nei confronti dell'ente creditizio pertinente per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

(...)

(...)

(...)

(...)

3. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall'SGD entro i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis, possono reclamare il rimborso dei loro depositi.

(...)

Articolo 9

Finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi

1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività.

I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno una volta l'anno. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti.

Gli Stati membri assicurano che, in un periodo non superiore a 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.

Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo.

Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare viene fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Il contributo regolare deve tenere debito conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto della presente disposizione.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8% dei depositi coperti.

2. I mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo possono includere gli impegni di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i bis). La quota totale di impegni di pagamento non supera il 30% dell'importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento.

2 bis. Nonostante il paragrafo 1, per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo 1, uno Stato membro può raccogliere i mezzi finanziari disponibili mediante contributi obbligatori pagati da enti creditizi a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro nel suo territorio al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico, al fallimento e alla risoluzione degli enti.

L'SGD ha diritto a un importo pari all'importo di tali contributi fino al livello-obiettivo di cui al paragrafo 1, che lo Stato membro renderà immediatamente disponibile, su richiesta, a tale sistema, e da utilizzare esclusivamente ai fini previsti ai sensi dell'articolo 9 bis.

L'SGD ha diritto a detto importo solo se l'autorità competente ritiene che l'SGD non sia in grado di raccogliere contributi straordinari dai suoi membri e l'SGD deve restituire tale importo mediante i contributi dei suoi membri ai sensi delle norme sulla ricostituzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2 ter. I contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di cui al titolo VII della direttiva [BRRD], compresi i mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 ter della direttiva [BRRD], non contano ai fini del livello-obiettivo.

2 quater. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, previa approvazione della Commissione e se debitamente giustificato, possono autorizzare un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo specificato nel paragrafo 1 del presente articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la riduzione si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi disponibili venga utilizzata per misure volte a proteggere depositanti coperti diversi da quelli definiti all'articolo 9 bis, paragrafi 2 e 4, e
- b) il settore bancario in cui operano gli enti creditizi affiliati all'SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di fallimento sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione.

Il livello-obiettivo riveduto non è inferiore allo 0,5% dei depositi coperti.

I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono investiti con modalità a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

3. Se i mezzi finanziari disponibili di un SGD sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5% dei depositi coperti per anno di calendario. In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità competente l'SGD può esigere contributi più elevati.

Le autorità competenti possono esentare l'ente creditizio interamente o parzialmente dall'obbligo di pagare i contributi di cui al primo comma se i contributi mettono a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell'ente creditizio.

Tale esenzione non viene concessa per un periodo superiore a 6 mesi ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente creditizio.

I contributi in questione sono versati successivamente, quando il pagamento non pregiudica più la liquidità o la solvibilità dell'ente creditizio.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine laddove necessario per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli Stati membri informano l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell'importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro SGD al 31 dicembre del precedente anno.

(...)

(...)

Articolo 9 bis

Uso dei fondi

1. I mezzi finanziari di cui all'articolo 9 sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

2. I mezzi finanziari di un SGD sono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi alle condizioni previste dall'articolo 99 della direttiva [BRRD]. L'autorità di risoluzione determina, in consultazione con l'SGD, l'importo di cui quest'ultimo è responsabile.

3. Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD ad utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte ad evitare un fallimento bancario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva [BRRD];

- ii) gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l'esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati;
- iii) i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD;
- iv) la concessione di misure alternative da parte dell'SGD è subordinata a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell'SGD;
- v) la concessione di misure alternative da parte dell'SGD è subordinata a impegni da parte dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l'accesso ai depositi coperti;
- vi) l'autorità competente garantisce nella sua valutazione la capacità dell'ente creditizio affiliato di pagare i contributi straordinari ai sensi del secondo comma.

L'SGD si consulta con l'autorità di risoluzione e con l'autorità competente in merito alle misure e alle condizioni imposte all'ente creditizio.

Le misure alternative non vengono applicate qualora l'autorità competente, dopo essersi consultata con l'autorità di risoluzione, ritenga che sussistano le condizioni per un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva [BRRD].

Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati ai sensi del paragrafo 3, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all'SGD i mezzi utilizzati per le misure alternative, se necessario sotto forma di contributi straordinari, nei seguenti casi:

(i) qualora si presenti la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD siano inferiori a due terzi del livello-obiettivo;

ii) se e nella misura in cui i mezzi finanziari disponibili risultino inferiori al 25% del livello-obiettivo.

4. Gli Stati membri possono decidere che i mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati anche per finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall'SGD non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti coperti presso l'ente creditizio in questione.

(...)

Articolo 10

Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi

1. Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD a concedere dei prestiti ad altri sistemi all'interno dell'Unione, su base volontaria, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il sistema mutuario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 a causa della mancanza dei mezzi disponibili di cui all'articolo 9;

(...)

c) il sistema mutuario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

- d) il sistema mutuatario abbia assunto l'impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
- e) il sistema mutuatario non sia attualmente soggetto all'obbligo di rimborsare un prestito ad altri SGD a norma del presente articolo;
- f) il sistema mutuatario indichi l'importo di denaro richiesto;
- g) l'importo totale preso a prestito non superi lo 0,5% dei depositi coperti del sistema mutuatario;
- h) il sistema mutuatario informi immediatamente l'ABE ed indichi le ragioni per cui le condizioni di cui al presente comma sono soddisfatte e l'importo di denaro richiesto.

(...)

(...)

(...)

(...)

2. Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:

(...)

b) il sistema mutuatario rimborsa il prestito al più tardi dopo 5 anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso;

c) il tasso di interesse fissato è almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito;

(c bis) il sistema mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

(...)

(...)

5. Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dal sistema mutualistico siano sufficienti per rimborsare l'importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima.

Articolo 11

Calcolo dei contributi agli SGD

1. I contributi agli SGD di cui all'articolo 9 sono basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri.

Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio disciplinati dal diritto interno.

(...)

Gli Stati membri possono decidere che i membri dei sistemi di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 versino contributi più bassi ai sistemi di garanzia dei depositi.

Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati su una base consolidata.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.

(...)

(...)

3. Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tale metodo alternativo può altresì prendere in considerazione l'attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l'adeguatezza patrimoniale, la qualità dell'attivo e la liquidità.

Ciascun metodo è approvato dall'autorità competente in cooperazione con l'autorità designata. L'ABE viene informata circa i metodi approvati.

4. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, entro * [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'ABE emana orientamenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD in linea con i paragrafi 1 e 3.

In particolare, include una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari.

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente almeno ogni cinque anni, l'ABE procede a una verifica degli orientamenti sui metodi basati sul rischio o sui metodi propri alternativi basati sul rischio applicati dagli SGD.

(...)

(...)

(...)

(...)

Articolo 12

Cooperazione all'interno dell'Unione

1. Gli SGD si applicano ai depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.
2. I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in un altro Stato membro sono rimborsati da un SGD nello Stato membro ospitante per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. L'SGD dello Stato membro ospitante effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni dell'SGD dello Stato membro di origine. L'SGD dello Stato membro ospitante non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni dell'SGD dello Stato membro di origine. L'SGD dello Stato membro di origine fornisce i fondi necessari prima del rimborso e risarcisce l'SGD dello Stato membro ospitante di tutti i costi sostenuti.

L'SGD dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto dell'SGD dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto dell'SGD dello Stato membro di origine.

3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi, ad eccezione dei contributi straordinari conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, versati durante i 12 mesi precedenti l'uscita dal primo SGD vengono trasferiti all'altro SGD. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un SGD a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. Se parte delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale banca, ad eccezione dei contributi straordinari conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento vengono trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti.

4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7 o paragrafo 5 bis, e paragrafo 6, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.

Se un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente alla presente direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo, l'ente creditizio è ancora tenuto a contribuire al proprio SGD originario, ai sensi dell'articolo 9, in termini di finanziamenti ex ante ed ex post.

5. Al fine di facilitare l'efficace collaborazione tra gli SGD, in particolare in ordine al presente articolo e all'articolo 10, gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati nell'articolo 3, paragrafo 5 ter.

L'autorità designata informa l'ABE dell'esistenza e del tenore di tali accordi e l'ABE può emanare pareri conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità designate o gli SGD non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l'interpretazione di tale accordo, entrambe le parti, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, possono deferire la questione all'ABE, la quale agisce conformemente a tale articolo.

L'assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5 bis. Gli Stati membri provvedono a istituire le procedure necessarie per consentire agli SGD di condividere le informazioni e comunicare in modo efficace con altri SGD, con gli enti creditizi loro affiliati e con le autorità competenti sia all'interno della loro giurisdizione sia con altre agenzie su base transfrontaliera, laddove appropriato.

5 ter. L'ABE e le autorità competente e designata cooperano tra di loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Gli Stati membri informano la Commissione e l'ABE circa l'identità della loro autorità designata entro... [12 mesi dall'entrata in vigore]. 5 quater.

5 quater. L'ABE coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sull'analisi del rischio sistemico relativamente agli SGD.

Articolo 13

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

Se la protezione non è equivalente, gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio.

Nell'eseguire la verifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri controllano perlomeno che i depositanti beneficino dello stesso livello di copertura e ambito di tutela previsti nella presente direttiva.

(...)

(...)

2. Ogni succursale di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione e che non sono membri di un sistema operante in uno Stato membro fornisce tutte le pertinenti informazioni concernenti le disposizioni di garanzia per i depositi dei depositanti effettivi o potenziali di detta succursale.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili nella lingua concordata dal depositante e dall'ente creditizio al momento dell'apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono chiare e comprensibili.

Articolo 14

Informazioni da fornire ai depositanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi o potenziali le informazioni necessarie per individuare l'SGD al quale appartengono l'ente e le sue succursali all'interno dell'Unione. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi informino i depositanti effettivi o potenziali delle esclusioni dalla protezione degli SGD che sono applicabili.

2. Prima della conclusione del contratto di apertura del deposito, i depositanti ricevono le informazioni di cui al paragrafo 1 e ne accusano ricevuta. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all'allegato III.

3. Nel loro estratto conto i depositanti ricevono conferma che i loro depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all'allegato III. È altresì indicato il sito internet dell'SGD pertinente. Il foglio informativo di cui all'allegato III viene fornito al depositante almeno una volta l'anno.

Il sito internet contiene le necessarie informazioni per i depositanti, in particolare quelle relative alle disposizioni concernenti la procedura e le condizioni delle garanzie di deposito quali previste dalla presente direttiva.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua concordata dal depositante e dall'ente creditizio al momento dell'apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

Gli Stati membri limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, alla semplice menzione del sistema che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità e alle informazioni supplementari eventualmente prescritte dalla legislazione nazionale.

Tali informazioni possono contemplare una discrezione fattuale del funzionamento del sistema ma non possono contenere un riferimento alla copertura illimitata dei depositi.

(...)

6. In caso di fusione, conversione di filiazioni in succursali od operazioni analoghe, i depositanti ne sono informati almeno un mese prima che esse acquistino efficacia giuridica, a meno che l'autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria.

Ai depositanti è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione o della conversione per poter eventualmente ritirare o trasferire i depositi in un'altra banca, senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e i benefici maturati, nella misura in cui i depositi superano il livello di copertura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ma per un importo non superiore a quello precedente all'operazione.

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché se un ente creditizio si ritira o viene escluso da un SGD, l'ente informi i suoi depositanti entro un mese da tale ritiro o esclusione.

7. Se un depositante utilizza i servizi bancari via internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva possono essere trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del depositante, le informazioni vengono comunicate in formato cartaceo.

(...)

Articolo 15

Elenco degli enti creditizi autorizzati

Gli Stati membri provvedono affinché, nel comunicare all'ABE le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti indichino a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.

Quando pubblica ed aggiorna l'elenco degli enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE, l'ABE indica a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1 bis. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

1 ter. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

3. Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo l'attuazione della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti con data di scadenza iniziale siano coperti fino alla data di scadenza iniziale se sono stati aperti o emessi prima della ... [data di entrata in vigore].

3 bis. Gli Stati membri assicurano che i depositanti vengano informati circa i depositi o le categorie di depositi o altri strumenti che non saranno più coperti da un SGD dopo la data stabilita nell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma.

3 bis bis. Fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo, gli Stati membri possono applicare le soglie di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, secondo comma, relativamente ai mezzi finanziari disponibili.

3 ter. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2008, prevedevano un livello di copertura compreso tra 100.000 EUR e 300.000 EUR, possono decidere di riapplicare tale livello di copertura più elevato fino al 31 dicembre 2018. In tal caso, il livello-obiettivo e i contributi degli enti creditizi sono adeguati di conseguenza.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che illustri come gli SGD operanti nell'Unione possano cooperare attraverso un sistema europeo per prevenire i rischi derivanti da attività transfrontaliere e proteggere i depositi da tali rischi.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, con l'assistenza dell'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare:

- il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, valutando la pertinenza della percentuale stabilita, tenendo conto dei depositi insufficienti nell'UE nel passato;
- l'impatto delle misure alternative utilizzate ai sensi dell'articolo 9 bis sulla tutela dei depositanti e la coerenza con la corretta procedura di liquidazione nel settore bancario;

(...)

- l'impatto sulla diversità dei modelli bancari;
- l'adeguatezza dell'attuale livello di copertura per i depositanti;
- la relazione valuta inoltre se le questioni di cui al primo comma siano state affrontate in maniera tale da mantenere comunque elevata la tutela dei depositanti.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, l'ABE riferisce alla Commissione circa i modelli di calcolo e la loro pertinenza per il rischio operativo dei membri. Nella relazione, l'ABE tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici.

Articolo 20

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla [ombreggiatura grigia] entro (...) [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. ■

(...)

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1 ter) entro il 31 maggio 2016.

Qualora, dopo un attento esame, le autorità designate stabiliscano che un SGD non è ancora in grado di conformarsi all'articolo 11 entro il termine di recepimento previsto all'articolo 19, paragrafo 1 della presente direttiva, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono messe in vigore entro il 31 maggio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 94/19/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato IV, è abrogata con effetto da [un giorno dopo la data di cui all'articolo 20, paragrafo 1] fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive indicati nell'allegato IV.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo [elenco degli articoli e degli allegati che restano immutati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano dal [il giorno successivo al termine di recepimento di cui all'articolo 20, paragrafo 1].

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

ALLEGATO I

(...)

L'intero allegato I è soppresso

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

ALLEGATO II

L'intero allegato II è soppresso

(...)

(...)

Allegato III. Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso (inserire il nome dell'ente creditizio) sono protetti da:	[inserire il nome dell'SGD pertinente] ¹
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per ente creditizio ² [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] [se del caso:] I seguenti marchi di impresa fanno parte del Suo ente creditizio [inserire tutti i marchi operanti in base alla stessa autorizzazione]
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] ²
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] si applica a ciascun depositante separatamente ³
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 giorni lavorativi ⁴ [se del caso, sostituire con un'altra scadenza]
Valuta del rimborso:	Euro [se del caso, sostituire con un'altra valuta]
Contatto:	[inserire i dati di contatto dell'SGD pertinente (indirizzo, telefono, e-mail, ecc.)]
Per maggiori informazioni:	[inserire il sito internet dell'SGD pertinente]
Conferma di ricezione del depositante:	
Informazioni supplementari (tutto o parte di quanto segue)	
<p>¹ Sistema responsabile della protezione del suo deposito</p> <p>[Solo se del caso:] Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].</p> <p>[Solo se del caso:] Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].</p> <p>[Solo se del caso:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e da un sistema di garanzia dei depositi istituito per contratto. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero comunque rimborsati fino a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].</p>	

[Solo se del caso:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] dal sistema di garanzia dei depositi.

² Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è EUR] per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR ed un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.

[Solo se del caso:] Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. Il [inserire il nome dell'ente creditizio che detiene il conto] opera anche sotto [inserire tutti gli altri marchi di impresa dello stesso ente creditizio]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100 000 EUR.

³ Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

[Solo se del caso:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR].

In taluni casi [inserire i casi stabiliti dal diritto nazionale] i depositi sono protetti oltre 100.000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR]. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet [inserire il sito internet dell'SGD pertinente].

⁴ Rimborso [da adeguare]

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR [sostituire con l'importo appropriato se la valuta non è l'EUR] entro [inserire il periodo di rimborso previsto dal diritto nazionale], a decorrere dal [31 dicembre 2023] entro [7 giorni lavorativi].

[Aggiungere informazioni sui rimborsi di emergenza/provvisori qualora gli importi rimborsabili non siano disponibili entro 7 giorni lavorativi.]

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet [inserire il sito internet dell'SGD pertinente].

Altre informazioni importanti

In generale tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

ALLEGATO IV

PARTE A

Direttive abrogate incluse le loro successive modifiche (di cui all'articolo 21)

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 21)

Direttiva	Termine di attuazione
94/19/CEE	1.7.1995
2009/14/CE	30.6.2009
2009/14/CE (articolo 1, punto 3, i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE)	31.12.2010

ALLEGATO V
Tavola di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 2009/14/CE	Direttiva 94/19/CEE
Articolo 1	-	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)		Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)		Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)		Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)		Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2		Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4		Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 1, paragrafo 6, lettera a)	
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)		Articolo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 10
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 5
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 6
Articolo 4, paragrafo 1, lettera j)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punti 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 10, lettera k)		Articolo 7, paragrafo 2, Allegato I, punto 12
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)	
Presente direttiva	Direttiva 2009/14/CE	Direttiva 94/19/CEE
Articolo 5, paragrafo 6		Articolo 7, paragrafo 4 e paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)	
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3		Articolo 8
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 6, lettera a)	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3		Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4		Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1		Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 2		Articolo 11
Articolo 12, paragrafo 1		Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 13		Articolo 6
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 4		Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 5		Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 15		Articolo 13
Articoli 16, 17 e 18	Articolo 1, paragrafo 4	